

Ciò instaura una dinamica felicemente destabilizzante, che a sentire i primi ritorni sembra capace di essere diffusiva di suo, una volta che alcuni – in una parrocchia o in una formazione diocesana – hanno provato una volta.

UGO LORENZI

DIRITTO CANONICO

Matrimonio e Sacramento, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, pp. 136.

Il volume raccoglie, sotto forma di contributi, le relazioni di una serie di incontri organizzati dall'Arcisodalizio della Curia Romana sul tema della sacramentalità del matrimonio o meglio sul matrimonio che è sacramento. La scelta del titolo del volume non ci sembra infatti casuale, visto il tenore e il contenuto dei singoli contributi volti ad evidenziare la natura, sotto molteplici profili ed aspetti peculiare, del sacramento del matrimonio, che come affermava Giovanni Paolo II nella Esortazione post sinodale *Familiaris Consortio* n. 68 è il sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione, il patto coniugale istituito dal Creatore "dal principio", i cui ministri sono gli sposi stessi. Come ogni monografia di questo tipo il valore complessivo dell'opera è dato dal valore obiettivamente diverso dei contributi dei singoli autori tra cui si annoverano docenti di diritto canonico, di diritto ecclesiastico e di teologia, giudici rotali e della Segnatura apostolica, giuristi e studiosi di diritto canonico, tutti di segnalato valore. Per dare una idea dei contenuti dei vari contributi che non possiamo in questa breve recensione commentare singolarmente, ne riportiamo il titolo con indicazione dell'autore: J.M. MILLAS, *Il sacramento del matrimonio. Elementi fondamentali*; J.M. SERRANO RUIZ, *Fede e sacramento*; M. F. POMPEDDA, *Intenzionalità sacra-*

mentale; C. ERRAZURIZ, *Contratto e sacramento: il matrimonio, un sacramento che è un contratto. Riflessioni attorno ad alcuni testi di san Tommaso d'Aquino*; G. DALLA TORRE, *Il valore della presunzione del can. 1101 in una società secolarizzata*; P. MONETA, *L'esclusione del sacramento e l'autonomia della fattispecie*; A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione della sacramentalità del matrimonio*; M. RIVELLA, *Il matrimonio dei cattolici non credenti e l'esclusione della sacramentalità*; S. BERLINGÒ, *Il matrimonio dei battezzati non cattolici e l'esclusione della sacramentalità*. I contributi, tenendo sullo sfondo la dottrina contenuta nella *Familiaris consortio* e le precisazioni offerte dalle due allocuzioni papali alla Rota Romana del 2001 e del 2003 – di cui chi scrive auspica una sempre più diffusa conoscenza – cercano di affrontare le varie questioni di carattere sostanziale poste dall'attuale contesto secolarizzato, in cui sovente coloro che chiedono di essere ammessi al matrimonio si trovano in una situazione di indifferenza religiosa e di obbiettiva lontananza dalla pratica ecclesiale. Da qui la domanda sull'intenzione richiesta nei nubendi per validamente celebrare e ricevere il sacramento del matrimonio; sul rapporto tra la fede e intenzionalità, ovvero, se, come già avvertiva la Commissione Teologica Internazionale nei due documenti del 1977, la mancanza di ogni traccia di fede sia suscettibile di mettere in discussione l'esistenza stessa di una intenzione matrimoniale sufficiente; sul rapporto tra la fede e la sacramentalità del matrimonio e sul

significato stesso della sacramentalità del matrimonio che non è da intendersi come qualcosa di estrinseco o di sopraggiunto al patto coniugale tra battezzati. Questa ultima questione rimanda all'esatta comprensione del principio sancito nell'attuale canone 1055 §2 relativamente all'identità e inseparabilità tra valido patto matrimoniale *inter baptizatos* e sacramento. Connessa, ma a suo modo specifica è la problematica che si pone quando a celebrare il matrimonio sono due cristiani appartenenti ad una Confessione nata dalla Riforma, posto che tali Confessioni normalmente non riconoscono il matrimonio come un sacramento. Le segnalate questioni hanno un preciso riflesso processuale nell'ambito delle cause per la dichiarazione della nullità del matrimonio. Come evidenziano in particolare modo i contributi di Stankiewicz, Rivella, Moneta e Pompedda, la giurisprudenza rotale nel vigore del Codice del 1917 soleva risolvere la questione posta dalle richieste di nullità avanzate in questo ambito secondo la dottrina della cd. volontà prevalente o della condizione impossibile, nel senso che non essendo possibile scindere tra battezzati il valido patto matrimoniale dal sacramento, solo una volontà prevalente di escludere il sacramento rispetto alla volontà di celebrare il matrimonio, con un ragionamento del tipo «*contraho tecum, sed nolo sacramentum et, si sacramentum fieret, tunc nolo matrimonium*» avrebbe potuto inficiare il consenso nuziale e rendere nullo il matrimonio. Diversamente, la volontà prevalente di celebrare un vero matri-

monio con tutte le proprietà essenziali, avrebbe reso irrilevante, giuridicamente, la mancanza di fede, l'indifferenza religiosa e persino il rifiuto stesso della sacramentalità da parte del nubente, in quanto stando tale volontà prevalente il sacramento ne conseguiva, la sacramentalità del matrimonio non dipendendo dalle disposizioni soggettive del fedele. Dopo la promulgazione del Codice del 1983 ha incominciato sempre di più a prendere piede un indirizzo giurisprudenziale volto a dare rilevanza all'esclusione della sacramentalità come fattispecie autonoma di esclusione mediante atto positivo di volontà, assimilando nel trattamento l'esclusione della dignità sacramentale all'esclusione di una proprietà o di un altro elemento essenziale del matrimonio (can. 1101 § 2). Diversi contributi della monografia sono volti a tratteggiare gli elementi che possono orientare a far rientrare i casi invalidanti di esclusione della dignità sacramentale vuoi all'interno della categoria della simulazione totale (come sembra ancora orientata la giurisprudenza prevalente) vuoi della simulazione parziale. Altresì, fermo restando che l'errore sulla dignità sacramentale del matrimonio non rende nullo il matrimonio stesso, a meno che non abbia determinato la volontà del nubente (cf can. 1099), qualche contributo si sforza di prospettare una fattispecie invalidante il matrimonio quando tale concezione erronea sia talmente pervicace da determinare positivamente l'oggetto del consenso inducendo il contraente a non volere il matrimonio se non nel modo in cui del tut-

to scorrettamente lo abbia inteso. Più in generale, comunque, dalle riflessioni degli autori sembra emergere come la mancanza di fede o l'indifferenza religiosa più che dare luogo ad autonome fattispecie di nullità per esclusione della sacramentalità, che pur si danno, appaiono suscettibili di integrare quell'ambito di ragioni e motivazioni che spingono i nubendi ad escludere altri valori e beni essenziali del matrimonio, come l'indissolubilità o la fedeltà, da cui discendono doveri e oneri specifici a cui la mentalità odierna non appare molto propensa a sottoporsi. Consigliamo pertanto volentieri la lettura di questo volume che può aiutare ad avere una visione più complessiva di una tematica, già di suo, sufficientemente complessa.

RENATO CORONELLI